

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE 2018/2020

IN ATTUAZIONE ART. 43 DEL DM N. 332 DEL 27 LUGLIO 2017

Repertoriamento N° 605 del 21/5/18

PREMESSO che

- lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;
- la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme dello spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;
- con l'entrata in vigore del DM del 1 luglio 2014 che ha definito nuovi criteri di attribuzione del FUS si è stabilito un innovativo sistema di sostegno finanziario dello Stato alle attività dello spettacolo dal vivo, introducendo anche azioni di sistema per la promozione nazionale e internazionale attraverso rapporti di partenariato ancora più organici tra la Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni/Province Autonome e che tale collaborazione prevede un modello di lavoro basato sulla concertazione e il cofinanziamento delle iniziative, assicurando nello stesso tempo una corretta individuazione delle esigenze e degli obiettivi legati ai singoli territori;
- l'art. 43 del Decreto Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017 prevede la stipula di specifici accordi di programma con le Regioni su progetti relativi all'avvio di Residenze o al loro sviluppo e consolidamento;

VISTI

- l'Intesa sancita il 21/09/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi "Intesa") che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'art. 43 del DM n. 332 del 27 luglio 2017;
- le comunicazioni pervenute al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo entro il 1/12/2017 con cui le Regioni e le Province autonome esprimono la propria

La

intenzione a sottoscrivere l'Accordo interregionale triennale come previsto dall'art. 1, comma 3 dell'Intesa (All. B)

- i Progetti triennali presentati dalle Regioni e Province autonome entro il 31/1/2018 contenenti l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per ogni annualità del triennio (All. E);
- la comunicazione della DGS del MiBACT con la quantificazione dello stanziamento complessivo per la prima annualità (All. C);

CONSIDERATO CHE

- l'Intesa prevede la sottoscrizione entro il 15 febbraio di un unico schema di Accordo di programma interregionale che disciplini regole e modalità omogenee di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2018/2020,

TRA

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo, qui di seguito per brevità definito MiBACT, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del suo Direttore Generale dott. Onofrio Cutaia

E

La Regione Lombardia, aderente all'Intesa sancita il 21/09/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2018/2020, con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia 1, CAP: 20124 – CF 80050050154 nella persona del Direttore Generale Culture, Identità e Autonomie dott.ssa Sabrina Sammuri;

di seguito denominate "le Parti"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e durata

1. Il presente Accordo di programma interregionale triennale 2018/2020 (di seguito Accordo) viene sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione e cofinanziamento dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli Artisti nei territori (di seguito per brevità "Residenze") che avranno luogo per ciascuna annualità nelle Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa.

2. Le Regioni e le Province autonome individueranno le Residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, a carattere triennale o biennale o annuale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di espletare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dall'art. 2 comma 4 dell'Intesa. Le selezioni saranno effettuate sulla base di quanto indicato dagli artt. 5, 6 e 7 dell'Intesa e in coerenza con le definizioni di cui all'art 3 della stessa e dei requisiti, le caratteristiche, i criteri e i parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (All. A).

3. Solo le Regioni e le Province autonome, tra quelle già aderenti al progetto triennale 2015/17, potranno individuare un singolo Centro di Residenza nel proprio territorio così come definito nell'art. 3 comma 3 dell'Intesa e sulla base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo.

4. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3, ciascuna Regione potrà inoltre individuare un numero di progetti di Residenza per artisti nei territori così come definito nell'art. 3 comma 2 dell'Intesa e sulla base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo.

Il numero massimo di progetti di Residenza cofinanziabili per artisti nei territori individuabili in ogni Regione è definito sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:

n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore a 3.000.000 di abitanti

n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti

n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000,00 abitanti

5. Le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare un solo Centro di Residenza su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico Accordo, assume il ruolo di capofila nei confronti del MiBACT.

6. Il presente Accordo ha durata triennale ed è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 2 – Gestione delle singole annualità

1. Per ciascuna annualità del triennio, le Regioni e le Province autonome che intendono attivare azioni ai sensi dell'Intesa e del presente Accordo inviano al MiBACT-DGS, entro il 31 gennaio di ciascun anno, uno schema di programma regionale annuale con l'indicazione dell'impegno finanziario di massima.

2. Per ciascuna annualità del triennio il MiBACT entro il 31 gennaio comunica alle Regioni il totale dello stanziamento previsionale della quota FUS da destinare al cofinanziamento delle Residenze;

3. Nel termine del 15 febbraio previsto dall'art. 2, comma 3 dell'Intesa, le Parti definiscono in via preliminare lo schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e Provincia autonoma firmataria dell'Accordo, che sarà oggetto di ripartizione definitiva a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure di selezione di cui all'art. 2, comma 4 dell'Intesa.

Art. 3 – Gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Il bilancio preventivo e consuntivo di sintesi dovrà essere trasmesso dalle Regioni e dalle Province autonome secondo gli schemi di bilancio in allegato, suddiviso sulla base delle spese ammissibili stabilite in tali schemi di bilancio; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

In relazione al cofinanziamento del MiBACT i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento e comunque la realizzazione delle attività dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio.

2. Come definito dall'art. 8, commi 2 e 3 dell'Intesa le Regioni e le Province autonome potranno prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica e tali interventi avranno carattere aggiuntivo rispetto al cofinanziamento stabilito e non potranno produrre variazioni di quote nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regioni.

3. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà il deficit esposto in bilancio, che non potrà superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche,

4. L'erogazione del cofinanziamento del MiBACT alle Regioni e Province autonome è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

- a) anticipazione non superiore al 60 per cento della quota di cofinanziamento del MiBACT, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente i progetti delle Residenze comprensivi del bilancio preventivo secondo quanto richiesto dal precedente comma 1;

b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente: relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo secondo quanto richiesto dal precedente comma 1.

5. Il MiBACT dispone l'erogazione del finanziamento mediante l'emissione di ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti correnti delle singole Regioni e Province autonome, secondo le coordinate bancarie indicate nelle comunicazioni inviate dalle Regioni e dalle Province autonome con l'indicazione di massima dell'impegno finanziario.

6. Le Regioni e Province autonome concorrono al cofinanziamento con le risorse definite nei progetti comunicati ad esito delle selezioni e nella misura indicata nello schema di finanziamento Stato/Regioni adottato in sede di tavolo tecnico delle Regioni;

Il finanziamento delle Regioni sarà erogato ai soggetti beneficiari individuati nel proprio territorio secondo quanto previsto dal precedente dall'art. 1, comma 2.

7. Ministero, Regioni e Province Autonome concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse sull'art. 43, la quota da destinare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.) . Eventuali economie del cofinanziamento Stato/Regioni potranno essere destinate ad incrementare tali attività.

Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere e ex post secondo modalità definite in sede di tavolo di coordinamento tecnico fra Regioni e province autonome aderenti all'Accordo e MiBACT

2. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle Residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.

3. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, le diverse tappe del progetto saranno accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, Regioni, Province autonome e MiBACT.

Art. 5 - Riduzioni, revoche

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art.3, comma 3, l'importo del cofinanziamento MiBACT è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo di sintesi trasmesso da

Regione o Provincia autonoma presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento.

2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo trasmesso dalla Regione o della Provincia autonoma presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il cofinanziamento MiBACT sarà revocato.

3. Il MiBACT, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Direttore Generale dello Spettacolo potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già liquidate.

Art. 6 - Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, online e cartacei, sarà riportato il logo del MiBACT-DGS insieme a quello della Regione o della Provincia autonoma, completi di lettering.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiBACT e delle Regioni e Province autonome per gli anni 2018/2020 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 8 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

1. Le Parti si riservano di modificare il presente Accordo a seguito di esigenze o necessità individuate dal tavolo tecnico Stato/Regioni.

2. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse.

3. Le Parti dichiarano di aver preso attenta visione delle clausole di questo Accordo, nessuna esclusa, che approvano e si impegnano a rispettare e a far rispettare.

Art. 9 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.

2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n.7 pagine e n.6 allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

Allegati

- A. Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione
- B. lettera adesione della Regione Lombardia
- C. Comunicazione stanziamento previsionale complessivo del MiBACT per l'anno 2018
- D. Finanziamento previsionale Stato/Regioni 2018
- E. Progetto triennale presentato dalla Regione Lombardia con indicazione impegno finanziario di massima
- F. Scheda delle attività di progetto con schemi di bilancio preventivo e consuntivo

MiBACT
Direzione Generale Spettacolo

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Onofrio Cutaia

.....
(firmato digitalmente)

Regione Lombardia
Direzione Generale Culture
Identità e Autonomie

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Sabrina Sammuri

.....
(firmato digitalmente)